

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

da oltre tre anni l'Associazione nazionale per il Miele Vergine Integrale ha presentato, attraverso il Ministero, alla Ue richiesta di attestazione di specificità per il « Miele vergine integrale » (reg. Cee 2082) senza ottenere una risposta definitiva da parte della D.G. 3, la quale ha invece frapposto continue obiezioni tanto dilatorie quanto inconsistenti;

con la Comunitaria '98 è stata cancellata la possibilità presente nella legge italiana n. 753 del 1982 di commercializzare il Miele vergine integrale con tale denominazione;

il danno gravissimo che si produce per decine di migliaia di produttori e per i consumatori che non potranno « profittare » della distinzione di etichettatura per individuare le produzioni fresche rispetto a quelle trattate industrialmente;

il Parlamento europeo nell'ultima sua seduta prima dello scioglimento per scadenza elettorale ha approvato alcuni emendamenti per la stesura definitiva che la Commissione dovrà fare della proposta di direttiva 96/00114 che modifica quella 74/409Cee;

tale direttiva non definisce « standards » qualitativi del miele, tanto da mortificare ad un tempo la possibilità per i produttori di segmentare la qualità e per i consumatori di conoscere con trasparenza e certezza l'oggetto del consumo e in mancanza di standards di fatto, rendendo impraticabile ogni lotta alle frodi che avvengono attraverso le miscele composte spesso da pochissimo miele naturale e moltissimi prodotti « succedanei » del miele;

sempre in conseguenza degli emendamenti, è fatto obbligo di etichettare l'ori-

gine del miele quando questo proviene da un paese terzo tuttavia non si fa nessuna menzione allo stesso obbligo per quanto attiene le « Miscele » di miele, per cui può accadere che una miscela di miele composta da un grammo di miele italiano e mille tonnellate di miele cinese può essere immesso in commercio con la semplice denominazione di « Miele » ingannando il consumatore producendo un gravissimo danno ai veri produttori europei;

considerato, pertanto, che l'uno e l'altro atteggiamento rappresentano una grave lesione e contraddizione con tutto il dibattito aperto in materia di qualità e sicurezza alimentare, per il nostro paese scelta irreversibile:

impegna il Governo:

a sostenere l'immediata conclusione della procedura per il conseguimento della attestazione di specificità alimentare per il Miele vergine integrale;

a battersi con tutti gli strumenti possibili, incluso il diritto di veto, perché in sede di stesura definitiva ed approvazione della direttiva sia ripristinata trasparenza e coerenza rispetto all'obiettivo della tutela della qualità, della sicurezza alimentare e dell'origine dei prodotti al fine di salvaguardare i diritti dei produttori e dei consumatori;

a richiedere il passaggio dell'intera materia sotto la Direzione Generale VI, agricoltura.

(7-00775) « Tattarini, Rava, Sedioli, Solaroli, Caruano, Trabattoni, Oliverio, Malagnino, Corvino ».

INTERPELLANZE URGENTI

(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i

Ministri della difesa, della sanità e dell'ambiente, per sapere - premesso che:

negli attracchi concessi in regime di *prorogatio* fino al 30 settembre 1999 ai privati [le società private Caronte Spa e Tourist Ferry Boat Spa, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria)] attualmente esercenti il servizio di traghettamento da e per quel Comune con Messina, ed in particolare nel molo Nord di detti attracchi si sta effettuando un dragaggio del fondale che dovrebbe essere terminato entro la settimana in corso -:

se siano state espletate tutte le pratiche burocratiche relative alle concessioni ed autorizzazioni dettate dalle prescrizioni di legge attualmente in vigore ed in particolare se è stata concessa autorizzazione da parte della competente Capitaneria di Porto e da parte dell'Asl di Reggio Calabria con particolare riferimento alle analisi del dragato;

dove sarà scaricata la sabbia ed il materiale oggetto del dragaggio.

(2-01874) « Pisanu, Maticena ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere - premesso che:

la sentenza n. 21060 del 27 novembre 1998 del Tribunale civile di Roma - relativa alla causa promossa da 385 emofilici nei confronti del ministero della sanità per le infezioni trasmesse dai prodotti derivanti dal sangue acquistati dal ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale - ha accolto le richieste dei ricorrenti, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno (« biologico, materiale e alla vita di relazione »), oltre all'indennizzo di solidarietà di cui alle leggi n. 210 e n. 238;

gli emofilici sono malati cronici e costretti a far ricorso ai prodotti derivati dal sangue con un'elevata frequenza (fino a trenta volte l'anno), tanto che il loro trattamento viene definito obbligato;

i prodotti derivati dal sangue acquistati dal ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale hanno provocato in 820 soggetti l'infezione da Hiv (e per oltre 400 la morte per Aids) e in circa 3.500 infezioni dai virus dell'epatite B e C;

nella trasmissione televisiva di Rai Due « Pinocchio », nella puntata del 3 dicembre 1998, il presidente della Federazione delle associazioni emofilici - Onlus, Andrea Buzzi, in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Roma rivolgeva al Ministro della sanità on. Rosy Bindi la seguente domanda: « Dopo la sentenza del Tribunale di Roma, noi proponiamo la via transattiva. Farete appello contro questa sentenza? ». Alla domanda il Ministro rispondeva testualmente: « Casomai ci costituiamo parte civile nei confronti di chi ha causato questa sciagura. Ma non andremo certo contro i malati »;

in una conversazione telefonica di pochi giorni successiva alla trasmissione televisiva tra un funzionario di gabinetto del Ministro Bindi, dottor De Giuli e il presidente della Federazione delle associazioni emofilici - Onlus, Andrea Buzzi, il dottor De Giuli come riferito dall'interrogante avrebbe annunciato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ricorso che fu definito « atto dovuto » per non lasciare cadere in giudicato una sentenza così onerosa per lo Stato;

facendo seguito a queste dichiarazioni, il ministero della sanità ha proposto appello avverso alla sentenza del Tribunale civile di Roma -:

per quali ragioni abbia deciso di non onorare l'impegno pubblicamente assunto di fronte all'opinione pubblica;

per quali ragioni non abbia dato seguito alla costituzione di parte civile nei confronti delle Case farmaceutiche produttrici degli emoderivati causa dell'infezione;

se non intenda ritirare la costituzione in giudizio e provvedere a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale civile di Roma; se abbia previsto nella predisposi-

zione del bilancio preventivo lo stanziamento della somma necessaria in caso di ulteriore sentenza di condanna nel giudizio d'appello;

quali iniziative intenda adottare nei confronti delle vittime dell'infezione.

(2-01875) « Maiolo, Aprea, Bergamo, Bertucci, Biondi, Donato Bruno, Colletti, Conte, Cuccu, De Luca, Del Barone, Deodato, Di Luca, Floresta, Frau, Gagliardi, Giannattasio, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leone, Liotta, Marotta, Martino, Massida, Matranga, Nan, Paroli, Pecorella, Santori, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Taradash, Tarditi, Viale, Vito, Benedetti Valentini, Cola, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Niccolini, Saponara, Taborelli, Tortoli ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

SIMEONE. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, a sua volta integrata dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, prevede che « I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorso di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali »;

tale disposizione appare palesemente ingiusta e discriminatoria, soprattutto se si considera che dai benefici previsti resta

escluso il personale rivestente analogua qualifica che, pur in possesso di diploma di laurea, non abbia tuttavia sostenuto le tre prove scritte;

va peraltro considerato che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, comma 2) consentiva agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva, purché in possesso del diploma di laurea, estendendo tale agevolazione (comma 3) anche agli impiegati della stessa carriera di concetto che avessero maturato sei anni di servizio e fossero in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado;

in sostanza, si è consentito il passaggio ad una qualifica superiore ad impiegati con diploma di scuola media inferiore e non anche a coloro in possesso del diploma di laurea, per il solo fatto di non aver effettuato tre prove scritte; queste ultime peraltro non sono preclusive per l'accesso ad una qualifica in quanto in passato sono stati banditi concorsi di accesso alla carriera direttiva per i quali era richiesto il superamento di una sola prova scritta;

va inoltre sottolineata l'assurdità contenuta nel disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985, che riconosce una preparazione a livello post-universitario ai soli impiegati delle *ex* carriere di concetto in possesso del diploma di secondo grado e non anche agli stessi impiegati muniti, invece, del diploma di laurea;

la palese ingiustizia riscontrabile nell'Amministrazione finanziaria è stata invece risolta nel comparto sanità-università, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, con la quale si è previsto l'inquadramento nella qualifica VIII del personale rivestente la qualifica VII (collaboratore amministrativo, tecnico, contabile), purché in possesso del diploma di laurea e in servizio alla data del 1° luglio 1979; in questo caso il diploma di laurea è stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito;